



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 115 del 11/09/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di settembre il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P.REG. n. 579/GAB del 02.07.2018, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa con i poteri della Giunta Provinciale e con la partecipazione del Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca;

VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale ed Economato n. 8 dell'11/09/2018 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del procedimento _____ che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore Ragioneria generale ed Economato n. 8 del 11/09/2018 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'approssimarsi del termine di approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 (30 settembre 2018).



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. n. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Art.12 - 1° comma L.R. 44/91

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 8 del 11-09-2018 SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO

Redatta su iniziativa : DEL COMMISSARIO D'UFFICIO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2016, occorre predisporre tutti gli adempimenti propedeutici al consolidamento dei bilanci previsto dalla vigente normativa;

VISTA la legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale che, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati";

VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi che, all'art. 11 bis, comma 1, recita "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4" e al successivo comma 3 specifica: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo...";

VISTO il punto 3 dell'allegato n. 4/4, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" al D.Lgs. n.118/2011, che prevede, tra le operazioni preliminari al consolidamento

del bilancio del gruppo, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: uno concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo "amministrazione pubblica", in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo e l'altro concernente gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo da comprendere nel bilancio consolidato, potendosi escludere alcuni enti e società sulla base dell'irrilevanza o dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento secondo quanto disposto dal principio medesimo. I due elenchi e i relativi aggiornamenti devono essere approvati dalla Giunta;

VISTO l'art.147 quater comma n. 4 del TUEL che dispone che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

VISTO il punto 2 dell'Allegato n.4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il gruppo "amministrazione pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

RILEVATO che la nuova formulazione del principio applicato concernente il bilancio consolidato prevede che facciano parte del gruppo "amministrazione pubblica" gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le seguenti definizioni:

1) **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lett b) del D.Lgs. n.118/2011, in virtù del quale "Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica". Trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter comma 1 del D.Lgs. n.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo

superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art.11 ter comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

4.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

4.2) le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento al 2018, la definizione di società partecipate è estesa alle società nelle quali la Regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica, non rileva la forma giuridica, né la differente natura dell'attività svolta dall'Ente strumentale o dalla società.

RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario n. 46 del 22/03/2017, con la quale si è provveduto alla ricognizione degli Enti e delle società partecipate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n.244/2007, art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 611, legge n. 190/2014, ed alla revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni societarie (art. 24 comma 1 d. lgs. n. 175/2016 -testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Commissario Straordinario n. 157 del 27/09/2017, con la quale quest'Amministrazione ha approvato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

ESAMINATO e valutato l'elenco delle partecipazioni possedute dall'Ente indicato nella suddetta determinazione commissariale n. 157/2017;

RICHIAMATO, infine, il punto 3.1 *“Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato”* del citato Allegato n.4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 che dispone che gli Enti e le società del gruppo *“Amministrazione pubblica”* possono non essere inseriti nell'elenco degli enti, aziende e società da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato *“nei casi di:*

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza e' determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'Ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione dell'ente”.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, e' trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.”;

CONSIDERATO che le tre società GE.SA. AG 2 S.p.A. in liquidazione, Dedalo Ambiente AG3 S.p.a. in liquidazione e Sogeir AG 1 S.p.A. in liquidazione non possono far parte del gruppo *“amministrazione pubblica”* in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica partecipate dall'ente con quote di minoranza non controllate in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, né soggette ad influenza dominante da contratto o da clausole statutarie e non affidatarie da parte dell'ente di servizi pubblici locali;

RILEVATO che, all'atto della predisposizione della proposta di deliberazione commissariale di approvazione del rendiconto di gestione 2017 di quest'Ente, non essendo pervenuta copia dei bilanci al 31/12/2017 degli enti partecipati da cui desumere i dati contabili necessari per determinare l'obbligo di consolidamento e che nella determinazione commissariale n. 73 del 31/05/2018 di approvazione del rendiconto 2017 di quest'ente era stato indicato il non obbligo al

consolidamento per l'esercizio finanziario 2017 tenuto conto delle informazioni e dei dati in possesso a quella data;

ESAMINATA la documentazione contabile relativa ai bilanci al 31/12/2017 degli organismi partecipati, pervenuta successivamente all'adozione della succitata determinazione commissariale da cui si evince l'obbligo del consolidamento;

RITENUTO, pertanto, di individuare negli elenchi sotto riportati, gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo "amministrazione pubblica" e nell'ambito del suddetto gruppo quelli che devono essere inclusi e quelli che devono essere esclusi dal bilancio consolidato 2017:

ELENCO I

GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ENTE/SOCIETA'	PARTECIPAZIONI DIRETTE	TIPOLOGIA
Consorzio Ato Idrico Agrigento in liquidazione	partecipazione 10,40 %	ente strumentale partecipato
S.R.R. ATO n.11 società consortile a r.l.	partecipazione 5%	ente strumentale partecipato
S.R.R. ATO n. 4 società consortile a r.l.	partecipazione 5%	ente strumentale partecipato
Agenzia Prog.Eco s.r.l. in liquidazione	partecipazione 88%	società controllata

CONSIDERATO che, ai fini della verifica per l'individuazione degli Enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato 2017, occorre determinare le soglie di rilevanza relative ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile, che per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono i seguenti:

	TOTALE ATTIVO AL 31/12/2017	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE AL 31/12/2017 (lett.A del Conto Economico)
VALORI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	€ 276.512.308,45	€ 222.505.113,76	€ 42.856.782,99
SOGLIA DI RILEVANZA (10%)	€ 27.651.230,84	€ 22.250.511,38	€ 4.285.678,29

ELENCO 2

ELENCO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' DA INCLUDERE/NON INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

ENTE/SOCIETA'	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI GESTIONE DA VALORE DELLA PRODUZIONE	DA INCLUDERE O NON INCLUDERE NEL BILANCIO CONSOLIDATO
Consorzio Ato Idrico Agrigento in liquidazione	€ 36.621,53	€ 36.621,53	€ 216.454,64	Non includere per irrilevanza ex punto 3.1 lett.a) Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011
S.R.R. ATO n.11 società consortile a r.l	€ 1.660.895,00	€ 15.648,00	€ 4.567.481,00	Da includere per superamento soglia di rilevanza
S.R.R. ATO n. 4 società consortile a r.l	€ 5.497.061,44	€ 10.000,00	€ 10.495.631,27	Da includere per superamento soglia di rilevanza
Agenzia Prog.Eco s.r.l in liquidazione	€ 11.120,00	- € 505,00	€ 1,00	Non includere per irrilevanza ex punto 3.1 lett.a) Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011

Vista la legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.26/93;

Visto il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e i vigenti principi contabili applicati;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

INDIVIDUARE, come da elenco riportato in premessa (Elenco 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo "amministrazione pubblica" del Libero Consorzio comunale di Agrigento, definendo secondo l'ulteriore elenco, parimenti riportato in premessa (Elenco 2), gli enti e le società costituenti il gruppo "amministrazione pubblica" da includere e da non includere nel perimetro di consolidamento 2017.

DARE ATTO che occorre procedere alla redazione del bilancio consolidato 2017 da approvare entro il 30 settembre 2018, così come previsto dal vigente principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n.4/4 al D.Lgs. n.118/2011).

Commissario Straordinario	Il Redattore / o Il Responsabile del procedimento <small>TITOLARE DI PO (Dott.ssa Maria Grazia Capizzi)</small>	Il Direttore del Settore Proponente
Agrigento, li _____	Agrigento, li <u>11-09-2018</u>	Agrigento, li <u>11-09-2018</u>

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA:**

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.

Agrigento, li 11.09.2018

Il Direttore del Settore

Parere in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE,**
Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.

Preso nota _____

Agrigento, li 11.09.2018

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Caterina Maria Moricca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Girolamo Alberto Di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale per gg. _____ consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N° _____)

Agrigento, Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Buttice

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche

A T T E S T A

Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di ripubblicazione

Agrigento,li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Buttice

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento,li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Buttice
